DIRITTO24

Stampa l'articolo | Chiudi

Peculato e imposta di soggiorno: la (attesa) depenalizzazione operata dal Decreto Rilancio

Francesco Bico e Gabriele Corinaldesi

Francesco Bico e Gabriele Corinaldesi

In un precedente articolo pubblicato su questa rivista ("L'imposta di soggiorno, il peculato e la Legge Spazzacorrotti. Un corto circuito dalle conseguente (forse) impreviste"), erano state analizzate alcune pronunce della Corte di Cassazione che avevano ritenuto la contestabilità del reato di peculato, previsto dall'art. 314 c.p., in capo ad alcuni albergatori che avevano omesso di versare al Comune l'imposta di soggiorno raccolta dai propri ospiti, in ossequio alla disciplina del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Era stato evidenziato come tale orientamento giurisprudenziale (applicabile, in linea teorica, anche a privati cittadini che intendessero locare il proprio appartamento per uso turistico), avesse delle conseguenze di estrema gravità sul piano del trattamento sanzionatorio (si ricorda che l'art. 314 c.p. prevede la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi) in relazione al concreto disvalore della condotta.

In particolare, si era sottolineato come, non essendo applicabile al peculato l'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e vista l'entrata in vigore della Legge Spazzacorrotti, che ha comportato l'inserimento del peculato tra i reati cd. "ostativi" alla concessione di misure alternative alla detenzione, fosse possibile non solo rispondere del reato anche nel caso di omesso o ritardato versamento per somme irrisorie, ma, addirittura, rischiare di non riuscire ad ottenere misure alternative alla detenzione, in caso di condanna.

Forse proprio sulla base di considerazioni analoghe (e alla luce delle critiche sollevate da più parti), qualcosa è, recentemente, cambiato.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020), all'art. 180, comma 3, prevede, infatti, che sia sanzionata in sola via amministrativa la condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele in materia di imposta di soggiorno, ovvero ne ometta o ritardi il versamento, anche parzialmente.

Nello specifico, il comma 3 dell'art. 180 aggiunge all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 il comma 1-ter, che così recita: *"[...] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per*

l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

La sanzione amministrativa quindi applicabile, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, ammonta dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato.

Si tratta, indubbiamente, di una figura speciale rispetto al reato di peculato, visto che identifica una condotta ben specifica ma dai tratti assolutamente omogenei rispetto ai requisiti che caratterizzano il delitto di cui all'art. 314 c.p.: di conseguenza, l'intervenuta depenalizzazione sembra fuor di discussione. Con la conseguenza che non solo i procedimenti penali in corso dovranno venire dichiarati estinti, stante l'intervenuta depenalizzazione, ma, altresì, che chi ha riportato condanne potrà chiedere la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

Si tratta di un intervento, da più parti invocato, che pone rimedio ad un vero e proprio corto circuito legislativo-giurisprudenziale, dalle conseguenze spropositate, che rischiava di portare sulle soglie del carcere albergatori e privati cittadini, per mancati versamenti, a volte, irrisori.

Peraltro, va evidenziato come le esigenze generalpreventive siano ampiamente garantite (forse addirittura con maggior effettività) dall'entità assai elevata delle sanzioni amministrative previste dalla nuova normativa, per chi non adempie agli obblighi previsti dalla legge.

Non resta che attendere, se ve ne saranno, le pronunce della Corte di Cassazione sul tema, per comprendere la portata ed i confini di tale importante intervento legislativo.

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati